

Civile Sent. Sez. L Num. 20820 Anno 2018

Presidente: BERRINO UMBERTO

Relatore: BELLE' ROBERTO

Data pubblicazione: 20/08/2018

**SENTENZA**

sul ricorso 5037-2013 proposto da:

..... S.p.a. (già i  
S.p.a. e in seguito S.p.a.), in persona  
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIALE , presso lo  
studio dell'avvocato (Studio -  
- rappresentata e difesa  
dall'avvocato < , giusta procura in atti;

**- ricorrente -**

**contro**

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

2018

684

(I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I.) S.p.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA \_\_\_\_\_ presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati \_\_\_\_\_ A

e \_\_\_\_\_, giusta mandato in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1116/2012 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 26/10/2012 r.g. n. 1003/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE';

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_.

## FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello dell'Aquila ha confermato, con sentenza n. 1116/2012, la pronuncia del Tribunale di Chieti di reiezione dell'opposizione proposta dalla s.p.a. avverso due cartelle esattoriali, notificatele per il pagamento di crediti contributivi rivendicati dall'I.N.P.S., anche quale mandatario della società di cartolarizzazione S.C.C.I. s.p.a., sulla base di un verbale ispettivo in cui si era ritenuto che, per i lavori svolti dal gennaio all'aprile 1997 presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in appalto alla predetta vi fosse stata un'illecita intermediazione di mano d'opera rispetto ai dipendenti di tale Italmont s.r.l., ivi utilizzati, sicché la \ era stata ritenuta responsabile del pagamento dei corrispondenti contributi previdenziali.

La Corte d'Appello riteneva, quanto all'*an*, che vi fosse prova dell'addebito sia per il fatto che esso scaturiva anche da un'attività di controllo della Guardia di Finanza, sia per il fatto che i lavoratori operavano nel cantiere già prima della stipula del nolo a caldo poi formalizzato tra la s.p.a. e 1 sia perché non risultava che le attrezzature fossero in proprietà della o da questa noleggiate, laddove dalla prova per testi non erano emersi elementi decisivi in senso contrario. Rispetto al *quantum*, la Corte sottolineava come l'I.N.P.S. avesse chiarito che il calcolo del dovuto era avvenuto sulla base delle retribuzioni erogate e delle ore lavorate e rimarcava che la differenza rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento era da imputare alla circostanza che le retribuzioni pagate erano superiori.

Avverso la sentenza la Walter Tosto ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, poi illustrati da memoria e resistiti da controricorso I.N.P.S.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente sostiene, con censura formulata ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 2729 c.c. ed all'art. 29 d. lgs. 276/2003, per avere la Corte territoriale fondato il proprio convincimento su di un verbale ispettivo generico, contenente affermazioni apodittiche di fatti non avvenuti alla presenza degli accertatori e rimasto privo di una valutazione critica da parte della Corte; ed inoltre per non avere indagato in alcun modo su come la Italmont si fosse procurata i macchinari, limitandosi ad affermare che essi non fossero di sua proprietà né dalla stessa noleggiati ed avere infine concluso su tale base, oltre che per



l'antecedenza di alcuni giorni dell'inizio dei lavori rispetto alla stipula del nolo a caldo, che l'appalto era illecito, così sostanzialmente finendo per porre a carico della parte obbligata l'onere della prova della genuinità dell'appalto stesso: il tutto anche a fronte di una prova testimoniale che aveva smentito ogni illazione di illiceità dell'appalto.

Analoghe censure venivano mosse rispetto al *quantum debeatur*, sostenendosi che fosse mancata prova delle ore lavorate e della relativa retribuzione, avendo la Corte argomentato sulla base di una spiegazione fornita dall'I.N.P.S. solo nelle difese giudiziali e comunque consistente in una non provata affermazione unilaterale.

Con il secondo motivo, le censure attinenti al *quantum* venivano sollevate anche ai sensi dell'art. 360 n. 5, c.p.c., sottolineandosi ancora l'omesso esame circa le ore di lavoro svolte e la concreta retribuzione corrisposta.

2. La Corte d'Appello ha fondato la propria decisione sul combinarsi delle risultanze del verbale ispettivo e degli accertamenti della Guardia di Finanza in esso richiamati, con il rilievo altresì in ordine al fatto che i lavoratori di Italmont s.r.l. iniziarono a lavorare presso s.p.a. alcuni giorni prima della firma del contratto di nolo a caldo che avrebbe dovuto far qualificare il rapporto tra le due compagini come di subappalto, nonché rispetto al fatto che i mezzi utilizzati non sarebbero risultati di proprietà di Italmont, né da questa noleggiati.

Il verbale ispettivo costituisce senza dubbio materiale istruttorio utilizzabile, anche rispetto a fatti non percepiti direttamente dagli accertatori: in tali ambiti esso non è munito di efficacia fino a querela di falso, ma costituisce pur sempre documento liberamente valutabile dal giudice, in concorso con altri elementi probatori (Cass. 6 settembre 2012, n. 14965; Cass. 19 aprile 2010, n. 9251).

Pertanto la valorizzazione di esso per desumere elementi in ordine all'assenza di una reale struttura operativa in capo ad Italmont, constatati in quel verbale mediante i dati quantitativi desunti dall'ispezione dei libri lavorativi e fiscali da parte della Guardia di Finanza, per quanto riguardante un periodo antecedente e non inerente in specifico i lavori svolti presso non può dirsi in sé implausibile.

Oltre a tale elemento probatorio, al fine di contestualizzarne la portata anche rispetto alla vicenda oggetto di causa, la Corte ha poi sottolineato l'anomalia di una regolarizzazione solo postuma mediante il contratto di nolo a caldo e l'assenza di elementi che attestassero l'appartenenza o la disponibilità in capo ad Italmont dei mezzi utilizzati.



Rispetto a quest'ultimo punto, di indubbia importanza, la replica impugnatoria della \_\_\_\_\_ si è limitata a rimarcare come la Corte non avesse verificato di chi fossero quei beni (che, lo si nota incidentalmente, nel verbale ispettivo annesso al ricorso per cassazione sono indicati come oggetto di un contratto di noleggio "a freddo" dalla \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_) e senza dunque in concreto neppure negare esplicitamente quanto affermato nella sentenza impugnata.

Pertanto, non può dirsi che la Corte territoriale abbia posto a carico della \_\_\_\_\_ l'onere di provare la genuinità dell'appalto con la Italmont, in quanto essa ha in realtà ricostruito positivamente, sulla base degli elementi sopra indicati, il fatto che tutto consistesse, nella ritenuta mancanza di una reale struttura operativa facente capo alla Italmont, in un mero avvio al lavoro di un certo numero di lavoratori.

Né è implausibile il fatto che la Corte non abbia ritenuto di valorizzare, in senso contrario, il fatto – riferito da un testimone - che il nolo a caldo fosse stato autorizzato dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, primo committente, in quanto ciò non certifica alcunché rispetto all'effettivo assetto giuridico esistente rispetto alla manodopera utilizzata.

Pertanto non può dirsi realizzata alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., né dell'art. 2729 c.c., in quanto l'assenza di una reale struttura produttiva in capo alla \_\_\_\_\_, come ricostruita dalla Corte, è quanto basta per realizzare la fattispecie interpositoria illecita e l'imputazione del rapporto all'utilizzatrice, in ragione di quanto disposto dall'art. 1 della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, applicabile *ratione temporis*, trattandosi di rapporti corsi dal gennaio all'aprile 1997.

Quanto poi alle restanti risultanze testimoniali, il fatto che la Corte ne abbia svalutato l'importanza, ritenendo scarsamente pregnanti le circostanze riferite o sottolineando il fatto che una deposizione provenisse da un dirigente della società in causa, fa parte della libera valutazione del materiale istruttorio, avendo evidentemente i giudici ritenuto prevalente il convincimento, come detto non implausibile, che derivava dei restanti elementi di cui si è sopra detto.

Vale in sostanza il consolidato principio secondo cui *"l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a*



*fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cass. 2 agosto 2016, n. 16056; Cass. 21 luglio 2010, n. 17097).*

2.1 Non diversamente è a dirsi rispetto al *quantum debeatur*.

Il verbale di accertamento ed i relativi allegati, quali riprodotti nel contesto del ricorso per cassazione, riportano in dettaglio l'indicazione dei lavoratori interessati, del numero di giorni e delle ore lavorate, dei mesi di riferimento e delle retribuzioni percepite.

Il fatto che la Corte, nel fare riferimento agli *"importi calcolati dagli ispettori"*, abbia evidentemente inteso valorizzare tali dati come sufficienti al proprio convincimento è scelta anch'essa non implausibile, attinente alla valutazione di materiale istruttorio che, anche per la pluralità di elementi, non può dirsi laconico e rispetto ai cui dati i rilievi mossi con il ricorso per cassazione risultano a ben vedere generici.

Non può quindi dirsi che la Corte territoriale abbia valorizzato la mera deduzione di un fatto da parte dell'I.N.P.S., avendo invece evidentemente preso le mosse dal verbale ispettivo, raccogliendo una spiegazione difensiva dell'ente, in ordine al fatto che esso contemplava il calcolo delle retribuzioni di fatto corrisposte, non incoerente con quanto indicato nel testo del documento.

2.2 Quanto poi alla censura di omesso esame, denunciato ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c, circa le effettive ore di lavoro svolte e la concreta retribuzione corrisposta, esso non sussiste, in quanto, come detto, vi è viceversa stata la valorizzazione di un dato istruttorio, desumibile dal verbale.

3. Il ricorso va quindi integralmente respinto e le spese del grado restano regolate secondo soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed



euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 14.2.2018.

Il Consigliere est.  
dott. Roberto Bellè



Il Presidente  
dott. Umberto Berrino



IL CANCELLIERE  
Maria Pia Giacomini